

Publicato il 31/10/2023

N. 00329/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00229/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 229 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Loredana Bisceglie, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via dei Gracchi 137;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Uff Scolastico Reg. Abruzzo Uff. IV Ambito Terr. Provinciale di Chieti Pescara Sede Pescara, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria *ex lege* in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;

nei confronti

Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria *ex lege* in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

del -OMISSIS- del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale Rosciano, codice meccanografico PEIC8190009, con sede legale a piazza Berlinguer – 65020 Rosciano (PE), notificato a mani dei genitori del minore -OMISSIS- in pari data, che dispone il non trattenimento dell'alunno nella scuola dell'infanzia per l'a.s. 2023-2024; nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, seguenti: a) Relazione collegiale del G.L.O -OMISSIS-; b) Avvio istruttoria -OMISSIS-; c) Parere del teams -OMISSIS- -OMISSIS-; nonché degli ulteriori atti pregressi prodromici e non definitivi connessi presupposti e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo e dell'Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo Uff. IV Ambito Terr. Provinciale di Chieti Pescara Sede Pescara;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2023 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato -OMISSIS-, nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore -OMISSIS-, hanno adito l'intestato Tribunale per l'annullamento, previa sospensione, del -OMISSIS- della Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo Statale Rosciano, con cui è stato disposto il rigetto della richiesta dei genitori di trattenimento dell'alunno nella scuola dell'infanzia per l'A.S. 2023-2024, nonché di tutti

gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali in epigrafe indicati.

In punto di fatto i ricorrenti premettono che il di loro -OMISSIS- è affetto da -OMISSIS-.

In data -OMISSIS- si riuniva il Gruppo G.L.O. che, dopo aver accertato che l'alunno non aveva raggiunto nessun obiettivo programmato nel Piano Educativo Individualizzato, valutava l'opportunità per il minore di prorogare di un anno la frequenza presso la scuola dell'infanzia, per l'A.S. 2023/2024. Ai fini istruttori veniva prodotto un certificato medico a firma del Direttore di Psichiatria del Reparto di Neuropsichiatria Infantile di Pescara che consigliava la permanenza del minore nella scuola dell'Infanzia. In tal senso si esprimevano anche gli insegnanti dell'alunno, rilevando che il trattenimento dello stesso per un ulteriore anno nella scuola dell'Infanzia gli avrebbe consentito di acquisire le competenze e le abilità importanti per il suo passaggio all'istruzione primaria.

Ciononostante, con il gravato provvedimento, la Dirigente scolastica rigettava la richiesta di permanenza ritenendo che, l'istanza non riflettesse una circostanza eccezionale, come richiesto dalla legge.

I ricorrenti affidano le proprie doglianze a due motivi in diritto con cui si denunciano vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili e, intimata dinanzi a questo Tribunale la resistente Amministrazione, concludono per l'annullamento dei provvedimenti impugnati, previa sospensiva.

L'Amministrazione si è ritualmente costituita in giudizio per resistere al ricorso opponendone l'infondatezza.

Con Decreto cautelare n. 125/2023 del 28/09/2023 il Presidente di questo Tribunale, ritenendo sussistenti gli estremi del *periculum in mora* previsto dall'art. 56 c.p.a., ha accolto l'istanza di tutela monocratica e, per l'effetto, ha sospeso il provvedimento impugnato fino alla camera di consiglio del 27

ottobre 2023, alla quale ha rimesso le parti per la trattazione collegiale della domanda cautelare.

All'udienza camerale del giorno 27 ottobre 2023, in sede di decisione della domanda cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e sentita sul punto la parte ricorrente presente in udienza, ha ritenuto di poter definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., stante la manifesta fondatezza del ricorso.

2. Il gravame è infatti meritevole di positivo apprezzamento per le ragioni appresso specificate.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. f), della L. 28 marzo 2003, n. 53 alla scuola primaria si iscrivono le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto. Il limite di età di anni sei previsto per accedere alla scuola primaria vale per tutti i bambini, compresi quelli che versano in una condizione di disabilità.

Tuttavia, il limite di cui sopra può essere derogato per motivi di salute o per altri impedimenti gravi (art. 114, comma 5 del D.Lgs. 16/04/1994, n. 297) consentendo così, sulla base di una valutazione caso per caso della condizione reale ed effettiva del minore, la permanenza degli alunni con particolari esigenze di salute nella scuola dell'infanzia anche oltre il limite anagrafico stabilito e per il tempo strettamente necessario all'acquisizione dei prerequisiti per la scuola primaria.

Le ragioni della deroga alle disposizioni inerenti all'obbligo scolastico in presenza delle ragioni espressamente tipizzate introdotte dalla surrichiamata previsione normativa, che devono ritenersi di carattere eccezionale e, come tali, di stretta interpretazione, si fondano sull'esigenza di trovare un punto di equilibrio tra due diritti di rilevanza costituzionale, ovvero il diritto-dovere all'istruzione scolastica ed il diritto alla salute. Nell'ottica del corretto bilanciamento di entrambi gli interessi coinvolti, il Legislatore ha ritenuto, al ricorrere delle condizioni tassativamente stabilite, di attribuire carattere poizore al diritto alla salute. La

formulazione stessa della norma postula, infatti, una sovraordinazione del diritto alla salute rispetto a quello all'istruzione, non in un'ottica di alternativa ma di necessaria complementarietà: il recupero di salute del bambino gli consente di istruirsi, e il percorso scolastico ne potenzia il recupero di salute (in tali termini, T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, sentenza 24 maggio 2021, n. 299).

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'Istruzione con la nota prot. n. 547 - del 21 febbraio 2014, nel fornire chiarimenti in ordine alla deroga all'obbligo scolastico per gli alunni affetti da handicap, ha chiarito in via generale che il dirigente scolastico, sentito il team dei docenti, può decidere di fare permanere gli alunni con particolari esigenze di salute nella scuola dell'infanzia per il tempo strettamente necessario all'acquisizione dei prerequisiti per la scuola primaria, e comunque non superiore ad un anno scolastico.

Successivamente, con la Nota ministeriale n. 33071 del 30/11/2022 *“Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2023/2024. 4.2 - Iscrizioni alla prima classe della scuola primaria”* è stato rimarcato che *“Con riferimento alle deroghe all'obbligo di istruzione riguardanti bambini di sei anni con disabilità o arrivati con adozione internazionale, concernenti il possibile trattenimento per un anno nella scuola dell'infanzia, si ricorda che le stesse sono consentite su richiesta della famiglia in casi circostanziati, supportati da documentazione che ne attesti la necessità, e in via del tutto eccezionale”*.

3. Ebbene, applicate le suesposte coordinate ermeneutiche alla fattispecie per cui è causa rileva il Collegio che, alla luce delle evidenze sanitarie documentalmente provate ed allegate al ricorso, si evince il difetto in capo al minore del possesso degli anzidetti prerequisiti e la ricorrenza delle condizioni per una posticipazione della iscrizione alla scuola primaria.

Costituisce infatti idonea documentazione atta a supportare la richiesta della famiglia di trattenimento del minore per un anno nella scuola

dell'Infanzia il certificato medico -OMISSIS-a firma del dottor Zucconi, Direttore di Psichiatria del Reparto di Neuropsichiatria Infantile di Pescara, che attesta la necessaria esigenza di salute (*disturbo dello spettro autistico con notevoli difficoltà per il bambino nella comunicazione verbale e non verbale, iperattività, stereotipie motorie e verbali, importanti difficoltà di attenzione*) e consiglia, sulla base della evoluzione della situazione, la permanenza del minore nella scuola dell'Infanzia nell'A.S. 2023/2024, nonché i giudizi espressi dagli specialisti del centro di terapia e della neuropsichiatria riportati nel verbale del G.L.O.-OMISSIS-. Assume rilievo fondamentale ai fini della deroga all'obbligo scolastico anche il parere del team scolastico -OMISSIS-, che si è espresso nel senso che il trattenimento dell'alunno nella scuola dell'Infanzia per un ulteriore anno potesse aiutare il medesimo a completare il ciclo formativo ed acquisire maggiore autonomia.

4. In definitiva, sulla base delle superiori complessive considerazioni il ricorso va, pertanto, accolto e, assorbita ogni altra censura o deduzione, deve disporsi l'annullamento del Decreto del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale -OMISSIS- e, per l'effetto, che il minore venga ammesso in deroga a frequentare per l'A.S. 2023/2024 la scuola dell'Infanzia, procrastinando di un anno l'inserimento nella scuola primaria.

Il Collegio ravvisa, comunque, i giusti ed eccezionali motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti anche in ragione della peculiarità e della parziale novità delle *quaestiones iuris* dedotte nel presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per

l'effetto, annulla il provvedimento del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale -OMISSIS-.

Ordina all'Istituto scolastico che il minore venga ammesso in deroga a frequentare per l'A.S. 2023-2024 la scuola dell'Infanzia, con obbligo per la scuola di assicurare allo stesso la presenza di un insegnante di sostegno, procrastinando di un anno l'inserimento nella scuola primaria.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Passoni, Presidente

Silvio Lomazzi, Consigliere

Giovanni Giardino, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Giovanni Giardino

IL PRESIDENTE
Paolo Passoni

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.